



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

149/2015

Novembre/7/2015 (*)

Napoli 13 Novembre 2015

Con la Circolare n° 35/E del 27 Ottobre 2015 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dei rimborsi Iva in attuazione del D.L. n° 175/2014 (id: decreto semplificazioni).

Il documento di prassi chiarisce, in particolare, i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a seconda che venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.

Come noto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 32/E del 31 Dicembre 2014, ha chiarito la **nuova formulazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972** che **elimina l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA**.

A decorrere **dal 13 dicembre 2014** viene, infatti, riconosciuta al contribuente la **possibilità di ottenere i rimborsi** di importo da **5.164,57 a 15.000,00 euro senza prestazione di garanzia** e senza altri adempimenti mentre, **per importi superiori a 15.000,00 euro** il contribuente potrà presentare, **in alternativa alla garanzia**, ai sensi del comma 6, una **dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità** o sottoscrizione alternativa e una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali** stabiliti dalla norma.

Orbene, con la **Circolare n° 35/E del 27 Ottobre 2015** in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori **chiarimenti in merito ai termini per la presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa** a seconda che venga **variata la modalità di utilizzo del credito** o **apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa**.

In particolare, il documento di prassi analizza le seguenti ipotesi:

- a) apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione con la quale viene chiesto il rimborso;
- b) revoca in tutto o in parte dell'importo originariamente chiesto a rimborso;
- c) incremento dell'importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione dell'importo chiesto in compensazione o detrazione;

Tanto premesso, **in tutte e tre le ipotesi prospettate**, l'Amministrazione Finanziaria chiarisce che **è possibile presentare la dichiarazione integrativa** entro i termini previsti dall'art. 2, comma 8 bis del DPR n. 322 del 1998, ossia **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.**

In particolare, si osserva che, nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sia stata frutto di errore o di omissione, al fine di applicare la nuova disciplina dell'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, sarà possibile correggere l'errore o l'omissione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa.

Per i rimborsi chiesti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 38-bis ma non ancora eseguiti a quella data, **laddove sia ormai decorso il termine fissato** dal citato art. 2, comma 8-bis, **per la rettifica della dichiarazione**, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata anche **mediante presentazione di un'autonoma attestazione**, rilasciata ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997, **da un professionista abilitato**.

Con tale procedura sarà possibile regolarizzare anche la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.

Inoltre, la Circolare in argomento specifica che, **laddove il contribuente voglia invece modificare** l'originaria domanda di restituzione, dovrà

presentare la **dichiarazione integrativa**, ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, **sia che voglia ridurre** l'ammontare del credito chiesto a rimborso, **sia che voglia chiedere un rimborso maggiore** di quello indicato nella dichiarazione originaria.

Con riferimento a tale ultima ipotesi (*id: richiesta di un maggior rimborso*) si devono, pertanto, intendere **superate le indicazioni fornite con la circolare n° 32/E del 2014 e con circolare n° 6/E del 19 febbraio 2015**, nelle quali era stato affermato che, laddove il contribuente avesse voluto chiedere a rimborso un ammontare più alto rispetto a quello originariamente richiesto, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita di visto, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN